

R.G. n. 843/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. **843/2023**

tra

██████████ + 1

RICORRENTE

e

██████████ S.R.L. + 3

RESISTENTE

Oggi **18 luglio 2024**, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. PELLEGRINO MARCO per i ricorrenti, presenti di persona.

Nessuno per parte resistente ██████████ S.R.L., ██████████ S.R.L.S. e ██████████ S.P.A.

I ricorrenti si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa

Il Giudice

all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.

il giudice

Leonardo Pucci



N. R.G. 843/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. **843/2023** promossa da:

██████████ e ██████████

Rappresentati e difesi dall'Avv. PELLEGRINO MARCO e dall'Avv. PROSPERI MARINA

PARTE RICORRENTE

contro

██████████ S.R.L.

contumace

██████████ S.R.L.S.

contumace

██████████ S.P.A.

contumace

██████████ S.R.L.S.

rappresentata e difesa dall'Avv. LIGUORI LUCIO ALFONSO e dall'Avv. MOTTA
FRANCESCA

PARTI RESISTENTI

Avente ad oggetto: differenze retributive – cessione ramo d'azienda



MOTIVI DELLA DECISIONE

1- I ricorrenti allegavano di essere stati assunti nel 2019 (il 1° agosto il ricorrente [REDACTED], il 2 dicembre il ricorrente [REDACTED]) dalla Cooperativa [REDACTED], di essere passati dal 1° giugno 2020 alle dipendenze di [REDACTED] S.r.l., dal 1° maggio 2021 alle dipendenze di [REDACTED] S.r.l. e dal 1° agosto 2022 alle dipendenze di [REDACTED] S.r.l.s., al fine di svolgere le medesime mansioni in relazione allo stesso contratto di appalto per attività di facchinaggio presso i magazzini della [REDACTED] S.p.A.

Sostenevano altresì che, contrariamente all'aspetto formale, la successione nell'appalto e il loro conseguente transito presso le nuove società, nascondesse, in realtà, una cessione di ramo d'azienda, considerando che le compagini subentranti assumevano gli stessi lavoratori, gli stessi responsabili, mantenendo la stessa organizzazione dell'attività, comprensiva anche dei beni utilizzati.

2- Da quanto evidenziato, secondo la ricostruzione dei ricorrenti, i vari datori di lavori susseguirsi dovrebbero rispondere, ai sensi dell'art. 2112 c.c., degli importi dovuti, in particolare con riferimento alle ore di lavoro straordinario e ai compensi derivanti dall'inquadramento in qualifiche inferiori rispetto alle mansioni in concreto svolte (che non erano mai mutate negli anni).

Nello specifico, i ricorrenti rilevano di aver sempre svolto mansioni riconducibili al livello 4 della contrattazione collettiva di settore, mentre sarebbero stati inquadrati, almeno fino all'agosto 2022, nel livello 6J e, successivamente alle dipendenze di [REDACTED] S.r.l.s. nel livello 5 e dopo due mesi nel corretto livello 4.

Chiedevano perciò alle resistenti parti datoriali, ciascuna per la propria quota e in solido per quelle relative ai rapporti precedenti, il pagamento di tutte le differenze economiche spettanti loro, con interessi e rivalutazione, nonché alla committente [REDACTED] S.p.A. il pagamento in solido di quanto loro dovuto.

3- Si costituiva solo la [REDACTED] eccependo l'incompetenza per territorio e contestando le domande dei ricorrenti, in particolare evidenziando come, nel



caso di specie non si sarebbe trattato di un trasferimento di ramo di azienda, ma di un subentro nel contratto di appalto.

In corso di giudizio, tra la parte resistente costituita e i ricorrenti interveniva un accordo conciliativa, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei loro confronti e relativa estinzione parziale del giudizio.

4- Per il resto, nel merito, è opportuno ricordare che l'art. 2112 c.c. regola, in maniera inderogabile dalle parti, l'ipotesi in cui vi sia una mera sostituzione della parte datoriale, fermo restando il complesso organizzativo aziendale (cfr., Cassazione civile sez. lav. 26 luglio 2011 n. 16255: «L'art. 2112 c.c., nel regolare i rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di affitto d'azienda; ne deriva che l'obbligazione dell'azienda affittuaria, come avviene per gli altri casi di cessione, si risolve in un impegno sine die di mantenimento dell'occupazione dei dipendenti trasferiti, che, una volta assunto, non può essere eluso semplicemente con la formale restituzione dell'azienda, per cessazione del rapporto di affitto, quando risulti che invece l'attività della impresa cedente era definitivamente cessata, mentre quella dell'azienda affittuaria era continuata»).

Dunque, è la stessa Legge, senza necessità di un accordo tra le parti cedente e cessionaria, che impone la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della prima, laddove, ovviamente, il rapporto stesso sia ancora in essere al momento del mutamento di titolarità, ovvero sia stato illegittimamente interrotto in precedenza (cfr., Corte appello, Palermo, sez. lav., 20/06/2022, n. 601: «La disposizione di cui al secondo comma dell' art. 2112 c.c. - in base alla quale "il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento" - è applicabile ai soli rapporti di lavoro ancora in corso al momento della cessazione dell'azienda e non ai rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento, salva la generale applicabilità della disposizione di cui all' art. 2560 c.c. nella parte in cui contempla la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta laddove risultanti dai



libri contabili obbligatori ex art. 2214 c.c.»; nonché, Cassazione civile sez. lav. 01 aprile 2016 n. 6387: «In caso di trasferimento d'azienda, il licenziamento illegittimo, intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, non impedisce che il rapporto di lavoro tra le parti originarie si trasferisca in capo al cessionario»).

5- Nel caso di specie, come anticipato, i ricorrenti rilevano che la formale successione nei contratti di appalto avrebbe mascherato, in realtà, una cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, tra le parti datoriali succedutesi non si dovrebbe applicare la speciale disciplina di cui all'art. 29 del D.lgs. 276/2003, quanto piuttosto l'art. 2112 c.c.

Il nuovo art. 29 co. 4 del D.Lgs. 276/2003, in particolare, dispone che «L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda», escludendo, dunque, la configurabilità, in dette ipotesi, di un trasferimento d'azienda e, quindi, l'applicabilità della relativa disciplina.

La norma, peraltro, espressamente specifica, rispetto al testo originario (cfr., in un caso diverso, ma comune per il principio espresso, Cassazione civile, sez. lav., 16/12/2022, n. 36944: «Va esclusa l'opzione interpretativa di riconducibilità del cambio di appalto alla fattispecie di cui all'art. 32, comma 40, lett. c) che si riferisce chiaramente ai casi di trasferimento d'azienda, nonostante l'impropria formula usata (alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data del trasferimento). Il richiamo espresso all'articolo che disciplina la cessione di azienda, con l'automatico passaggio, senza soluzione di continuità, tra azienda cedente ed azienda cessionaria, esclude che possa farsi rientrare nella fattispecie quella, affatto diversa, della mera cessione del contratto del singolo lavoratore. Argomentare diversamente contrasterebbe del resto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3 (quanto meno nella vecchia formulazione in vigore all'epoca dei fatti di




causa, formulazione modificata con altra, meno generica, dalla L. n. 122 del 2016, art. 30), in cui espressamente si esclude che l'acquisizione, nell'impresa aggiudicatrice del nuovo appalto, di personale già impiegato in precedente appalto, possa costituire trasferimento d'azienda»)), che per escludere la sussistenza di un trasferimento d'azienda occorre che vi siano elementi di discontinuità, in assenza dei quali si deve, al contrario, presumere che il mutamento concerna solo l'aspetto della titolarità formale dell'impresa, con conseguente riconducibilità del caso all'art. 2112 c.c. (cfr., Tribunale Roma sez. lav., 10/06/2020, n. 3156: «Il trasferimento d'azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto quando si abbia la conservazione dell'identità della entità economica organizzata oggetto della cessione. Solo in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.»).


6- Dall'istruttoria svolta in corso di giudizio, sul punto, è emerso che quando si avvicendavano le compagini datoriali non vi era alcun elemento di discontinuità, né con riferimento alle figure del responsabile del cantiere, né per quanto concerne l'aspetto amministrativo, di segreteria, dei beni usati per le attività (cfr., teste [REDACTED] – ud. 7.3.2024: «il sig. [REDACTED] è stato sempre il nostro responsabile a prescindere dalla titolarità dei rapporti di lavoro e a lui ci rivolgevamo per qualsiasi necessità o richiesta, lui era sostanzialmente il “capo” delle varie cooperative che si succedevano. [...]. I nostri ruoli di responsabili esecutivi erano decisi dal [REDACTED] e lo faceva a sua discrezione a seconda del comportamento che avevamo sul posto di lavoro, dunque, non erano correlati alle successioni delle varie compagini imprenditoriali. I responsabili della [REDACTED] [REDACTED] direttore e vicedirettore spesso erano in azienda anzi il vicedirettore sta sempre in magazzino e spesso ci dava direttamente lui gli ordini e le direttive senza passare per il [REDACTED] o gli altri responsabili. Nel senso che a volte si interfacciava direttamente con i singoli lavoratori. Posso dire che nelle varie successioni di cooperative, noi venivano tutti assunti in modo completo e posso anche dire che le sedi effettive delle compagini erano sempre le stesse, così come il personale



amministrativa con cui parlavamo o gli uffici dove ci recavamo, insomma cambiava solo il nome e a volte la sede formale, ma non quella effettiva»).

In sostanza, ciò che mutava era esclusivamente il nome della nuova datrice di lavoro, con la conseguenza che non si rientra nelle ipotesi disciplinate dal co. 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 sopra richiamato, quanto piuttosto in una ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda, che, come tale, non necessita di particolari formalità, restando un concetto giuridico ampio, capace di comprendere ogni evenienza successiva residuale rispetto a quelle legislativamente disciplinate (cfr., Tribunale Bari, sez. lav., 26/10/2021, n. 3018: «*La disciplina del trasferimento d'azienda dettata dall' art. 2112 c.c. richiede che il complesso organizzato dei beni dell'impresa passi ad un diverso titolare, in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Pertanto il trasferimento d'azienda ha un contenuto ampio ed è configurabile anche in ipotesi, ad esempio, di successione nell'appalto di un servizio, o acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica, oppure quando avvenga in due fasi, per effetto dell'intermediazione di un terzo»).*

Dalle considerazioni che precedono, confermate anche dalla mancata costituzione delle parti resistenti datoriali, tra queste ultime (esclusa  S.r.l.s., per la quale è cessata la materia del contendere) sono intercorse cessioni di ramo d'azienda.

7- Per quanto riguarda le richieste di differenze retributive maturate in favore dei ricorrenti, le stesse si fondano sull'orario di lavoro concretamente svolto dai dipendenti e sulle loro mansioni, asseritamente proprie del livello 4 fin dall'inizio del primo rapporto, quello alle dipendenze della cooperativa , che non è parte del presente giudizio.

Quest'ultima circostanza non ha effetti particolari sul giudizio, considerando che non vi è, nemmeno per le domande accertative dei precedenti rapporti di lavoro, alcun litisconsorzio necessario (cfr., Corte appello Roma sez. lav.,



06/02/2019, n.284: «In caso di trasferimento dell'azienda, la ratio cui si ispira il primo comma dell'art. 2112 c.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 47 c. 3 L. n. 428 del 1990, facendo ricadere unicamente sull'ultimo acquirente gli effetti derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità del lavoratore, implicitamente esclude che rispetto alle pretese da questi al riguardo azionate si possa ipotizzare un litisconsorzio necessario dei datori di lavoro succedutisi per effetto dell'uno o più trasferimenti nella titolarità del rapporto, ritenuto continuo in virtù del principio dell'infrazionabilità dell'anzianità, e consente invece che nei confronti dell'ultimo acquirente si possano accertare qual mezzo al fine, nonché quale logico presupposto delle questioni principali, tutte le vicende traslative che si fossero eventualmente verificate in precedenza, nonché il carattere fittizio dei licenziamenti intimati dai precedenti datori di lavoro in violazione del principio suddetto»), potendosi limitare gli effetti pregiudizievoli dell'accertamento con l'assenza di efficacia di giudicato nei confronti della parte non evocata in giudizio e quelli del contrasto tra giudicati con la valutazione di semplificazione processuale (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2021, n. 438: «In caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo, nel giudizio promosso dal lavoratore per affermare l'esistenza del rapporto lavorativo con il datore di lavoro cedente, e negare quello con il cessionario, non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario, in quanto il lavoratore non deduce in giudizio un rapporto plurisoggettivo, né alcuna situazione di contitolarità, ma tende a conseguire un'utilità rivolgendosi ad una sola persona, ossia il vero datore di lavoro; in tal caso, l'accertamento negativo dell'altro rapporto avviene senza efficacia di giudicato e l'eventuale contrasto tra giudicati è bilanciato dalle esigenze di economia e speditezza processuale, ostacolate dalla presenza di un'altra parte nel giudizio»).

Nel merito, le testimonianze assunte in corso di giudizio hanno permesso di accertare che, effettivamente, le mansioni dei ricorrenti non si limitassero, fin dall'inizio, a compiti elementari di movimentazione merci, con limitate conoscenze professionali (propri del livello 6J e 6, cfr., doc. 28, fasc. ricorrenti), in quanto entrambi utilizzavano mezzi complessi di trasporto interno, per i quali erano richieste abilitazioni, operavano sui terminali per la preparazione degli ordini e si relazionavano con gli uffici amministrativi (cfr., teste XXXXXXXXXX cit.: «confermo che i



ricorrenti hanno iniziato a lavorare presso il magazzino alle date indicate in ricorso, cioè il sig. [REDACTED] dall'agosto 2019 e il sig. [REDACTED] dal 2 dicembre 2019. [REDACTED] arrivava la mattina e si incaricava dello scarico e carico merce, preparazione dei viaggi che dovevano partire la mattina stessa. Prelevava i bancali con la merce in destinazione e usava la "pistola" laser leggi barcode per caricare e spuntare i vari colli e bancali e bolle, fatto questo controllava che le bolle fossero tutte dentro il computer, altrimenti iniziava cercarla nel magazzino, poi doveva preparare i carichi e chiudeva la finestra del programma, dopo aver operato sul terminale inserendo la targa e il numero del piombo di chiusura del camion, prendendo i documenti del rimorchio e consegnandoli all'autista e portare le bolle in ufficio per il prosieguo della chiusura carico. Quindi il ricorrente [REDACTED] usava il muletto per spostare i bancali e per caricarli sui mezzi e poi si spostava anche con il transpallet elettrico per tutta la struttura del magazzino. [...]. Anche [REDACTED] si occupava delle bolle e creava l'etichetta delle merci che arrivavano, controllando la consistenza dei bancali e dei colli in arrivo (peso e volume degli stessi), controllando che corrispondesse tutto a quanto indicato nella bolla consegnata dal cliente e poi preparava l'etichetta per la spedizione presso la destinazione finale, poi faceva anche tutte le mansioni che ho indicato in relazione al ricorrente [REDACTED]; teste [REDACTED] – ud. 7.3.2024: «Confermo che il [REDACTED] si occupava dello scarico dei mezzi che arrivavano e poi preparava le partenze "sparando" con la pistola laser i codici dei bancali o dei colli e caricando tutto sul computer per poi fare la chiusura dei carichi in partenza, effettuava tutti i controlli anche del peso, dei volumi e se c'era tutto quello che ci doveva essere, poi alla fine portava i documenti negli uffici amministrativi del magazzino. Inseriva targhe dei rimorchi ed effettuava il piombo del carico. Spostava anche la merce all'interno del magazzino con il transpallet elettrico e il muletto. Confermo gli orari del ricorrente come indicati al capitolo 3. [REDACTED] [REDACTED] oltre a fare le mansioni che ho riferito, quando arrivava la merce, preparava le etichette con il computer. Confermo anche per il sig. [REDACTED] tutti gli orari indicati nel capitolo 5 che mi viene letto»).

Può, allora, essere correttamente riconosciuto il livello 4 della contrattazione collettiva di settore, in particolare il livello 4s che individua gli «operai con mansioni



multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”; “facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello».

Anche in relazione all'orario di lavoro, le specifiche allegazioni contenute in ricorso hanno trovato adeguato e completo riscontro in sede di istruttoria orale (cfr., teste [REDACTED] cit.: «Lui [REDACTED], ndg] poteva arrivare di mattina alle 9, come alle 8 come anche tra le 10 e le 11, le 9 comunque erano l'orario ordinario del suo arrivo. Faceva non più di un'ora di pausa e usciva mai prima delle 12 ore, quindi difficilmente usciva prima delle 21. [...]. Per un periodo il sig. [REDACTED] faceva un orario spezzato, dunque arrivava la mattina presto, verso le 6, staccava verso le 10, per tornare alle 16, staccare verso ora di cena, tipo le 20/21 e poi tornava per la notte dalle 22/23 fino ad orari non preventivabili che potevano arrivare fino alle 2/3 di notte per completare tutto il lavoro, da gennaio 2002 ha iniziato a svolgere gli orari dell'altro ricorrente, dunque circa 12 ore con una pausa per il pranzo»; nonché teste [REDACTED] cit.).

Considerando la documentazione in atti (cfr., doc. 19, fasc. ricorrenti) e la mancata costituzione delle parti resistenti, le domande dei ricorrenti possono trovare accoglimento e, per l'effetto, parte resistente [REDACTED] S.r.l. deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 2.562,00 in favore del ricorrente [REDACTED] ed euro 18.046,00 in favore del ricorrente [REDACTED].

Parte resistente [REDACTED] S.r.l.s. deve essere condannata al pagamento delle somme sopra dette in solido con [REDACTED] S.r.l., nonché degli ulteriori importi di euro 11.879,68 in favore del sig. [REDACTED] ed euro 13.208,20 in favore del sig. [REDACTED].

Infine, [REDACTED] Spa dovrà essere ritenuta responsabile in via solidale ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 276/2003, per tutte le differenze retributive accertate, per un totale di euro 14.441,68 in favore del sig. [REDACTED] ed euro 31.254,20 favore del sig. [REDACTED].

Il tutto oltre interessi e rivalutazione.



8- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,

A) dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di parte resistente [REDACTED] S.r.l.s.;

B) accoglie, per il resto, in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna in solido [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] S.r.l.s. e [REDACTED] S.p.A. al pagamento dell'importo di euro 2.562,00 in favore del ricorrente [REDACTED] e di euro 18.046,00 in favore del ricorrente [REDACTED], oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente;

C) condanna in solido [REDACTED] S.r.l.s. e [REDACTED] S.p.A. al pagamento dell'importo di euro 11.879,68 in favore del sig. [REDACTED] e di euro 13.208,20 in favore del sig. [REDACTED], oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente;

D) condanna le resistenti [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] S.r.l.s. e [REDACTED] S.p.A. in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 5.100,00 oltre spese generali, IVA e CAP.

Bologna il 18/07/2024

Il Giudice
Leonardo Pucci

